



COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

(Provincia di Chieti)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 29-03-2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS N. 267/00 E ART. 10 DEL D.LGS N. 118/11.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 15:00, nella sala delle adunanze della Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta.

Presiede l'adunanza il Presidente **Dott. Di Fabrizio Andrea** nella sua qualità di Sindaco

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Di Fabrizio Andrea	P	Caprara Francesco	P
Di Renzo Tiziana	P	Di Renzo Antonio	A
Scheggia Leonardo	P	Romanelli Giuseppe antonio	P
Velli Rocco	P	Borrelli Cristian	P
Gattone Antonino	P	Grossi Chiara	A
Laudadio Alberico	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Con l'assistenza del Segretario **Dott.ssa Roberta Santini**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco illustra la Proposta.

Si porta a votazione il punto.

Il capogruppo Borrelli osserva che la l. 168/17 prevede la gestione separata dei proventi derivanti dagli usi civici e che le risorse non sono utilizzabili nel bilancio comunale.

Inoltre la legge regionale n.25/1988, art. 6 c.6 prevede l'apertura di un conto corrente separato per i corrispettivi da concessioni e alienazioni non utilizzati per i fini stabiliti dalla l. 25/1988.

I contenuti dalla normativa vigente non sono applicati al bilancio dell'ente.

Il responsabile del settore finanziario afferma che non vi è una gestione separata per i proventi usi civici del Comune di Lama dei Peligni.

Il responsabile del settore finanziario dichiara che in applicazione della L.25/88 si è provveduto a inserire in appositi capitoli a destinazione vincolata somme derivanti da alienazioni e concessioni terre civiche.

Il controllo dei capitoli di entrata e uscita riferiti alle somme suddette possono essere accertate e dimostrate chiaramente, pur non essendoci una gestione separata.

Il capogruppo Borrelli legge due dichiarazioni che si allegano al presente verbale.

Risultati votazione: 7 favorevoli; contrari: 2 Romanelli, Borrelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti:

presenti	9
favorevoli	7
contrari	2
astenuti	0

DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta di deliberazione recependola integralmente in tutte le sue parti.

Successivamente, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti:

presenti	9
favorevoli	7
contrari	2
astenuti	0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118, e successive modificazioni".
- all'articolo 162, comma 1, prevede che "Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118, e successive modificazioni";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n°42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n°126;

Dato atto che:

- con decreto del Ministero dell'interno in data 7/12/2018 è stato prorogato al 28/02/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
- con successivo decreto del Ministero dell'Interno in data 25/01/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n.28 del 02/02/2019 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 è stato ulteriormente prorogato al 31/03/2019 e 2021 e conseguentemente approvato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del d.Lgs. n. 267/2000;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D. Lgs. n°267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n°19 in data 14/03/2019, immediatamente eseguibile, era stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 semplificato ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D. Lgs. n°267/2000;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP aggiornato, con propria deliberazione n°20, in data 14/03/2019, esecutiva, ha provveduto alla riapprovazione dello schema del bilancio di previsione

finanziario 2019-2021 di cui all'art. 11 del D. Lgs. n°118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n°118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, (non è previsto il ricorso ad indebitamento);
- d) la nota integrativa al bilancio;
- e) la relazione del revisore dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. n°267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- f) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2016);
- g) la deliberazione del Giunta comunale n.16 del 14.03.2019, ad oggetto: "Verifica della quantità e qualità e determinazione del prezzo di cessione delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 18.08.2000, n°267";
- h) la deliberazione di Consiglio comunale, n. 5 in data odierna, ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote IMU per l'anno 2019";
- i) la deliberazione di Consiglio comunale, n.6 in data odierna, ad oggetto: "Imposta unica comunale - IUC. Approvazione delle aliquote e delle detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019.";
- j) la deliberazione del Consiglio comunale, n. 3 in data odierna, ad oggetto ad oggetto: "Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della Tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2019";
- k) la deliberazione del Consiglio comunale, n. 4 in data odierna, ad oggetto ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2019";
- l) la deliberazione del Consiglio comunale n°10, del 07.08.2015, ad oggetto: "Addizionale comunale IRPEF – approvazione regolamento Anno 2015";
- m) la deliberazione del Consiglio comunale n°7, del 29.03.2007, ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche" con applicazione della tassa nella misura minima prevista da D.Lgs. 507/1993 convertite in euro giusta determina area finanziaria n. 189 del 17/12/2001;
- n) la deliberazione del Consiglio comunale n°8, del 29.03.2007, ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni", previste nella misura minima di cui al D.Lgs. 507/1993 convertite in euro giusta determina area finanziaria n. 191 del 17/12/2001;
- o) la deliberazione di G.C. n.76 del 29/11/2012 di approvazione della misura dei diritti di segreteria relativi agli atti in materia di edilizia ed urbanistica;
- p) la deliberazione del Giunta Comunale n° 18 del 14/03/2019, ad oggetto: "Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2019";

- q) la deliberazione del Giunta Comunale n° 17 del 14/03/2019 ad oggetto: "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per il triennio 2019-2021";
- r) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2017;
- s) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art.18 bis del D.Lgs 118/2011 e al DM 22/10/2015. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla regione (negativo);
- t) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (negativo);
- u) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (negativo in quanto non si è ancora proceduto al riaccertamento dei residui);

Dato atto che non vengono distintamente allegati i seguenti atti in quanto ricompresi nella sezione operativa del DUP:

- il programma triennale delle opere pubbliche;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare;
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con delibera di Giunta comunale n. 14 del 11.03.2019;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020;

Visto l'art.1, comma 169, della legge 296/2006, che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che le tariffe, le aliquote e le detrazioni d'imposta vigenti nell'anno 2019 sono quelle riportate nelle deliberazioni di cui alle precedenti lettere da h) a p);

Dato atto che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e

di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che "i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano";

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di

allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);

- “La previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Richiamati:

- l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione;

- l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

- l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Visto il prospetto di cui all’allegato B) con il quale sono stati:

- o individuati i limiti di spesa per l’anno 2019;
- o rideterminati i limiti di spesa per l’anno 2019 alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta:

- 0 non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

- dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, con verbale n. 7 in data 23/03/2019, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 1298 del 25/03/2019;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

P R O P O N E

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:
2. di dare atto che le tariffe, le aliquote e le detrazioni d'imposta da applicare nell'anno 2019 sono fissate con le deliberazioni riportate in premessa;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
4. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto che non si prevedono per il triennio 2019/2021 affidamenti di incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), tenendo presente che tra i predetti incarichi esterni non sono ricompresi:
 - gli incarichi relativi alla progettazione delle opere pubbliche;
 - gli incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - gli incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n°7 del 29 aprile 2008);
6. di rideterminare, altresì, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa per:
 - studi e incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative;
 - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - sponsorizzazioni;
 - missioni;
 - attività esclusiva di formazione;
 - manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi;come risultano dal prospetto redatto dal servizio finanziario che si allega al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

7. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
8. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
9. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Andrea Di Fabrizio

IL SEGRETARIO CAPO
F.to Dott.ssa Roberta Santini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 01-04-2019 al n. 160 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma I, del TUEL.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL;

Lama dei Peligni, 01-04-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Roberta Santini

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lama dei Peligni, 01/04/2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Santini

